

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 17 – 9267/2013

OGGETTO: Progetto: *Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*
Comune: *San Giorgio Canavese (TO)*
Proponente: *Buzzi Giorgio*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 13/11/2012 la Società Buzzi Giorgio (di seguito denominata proponente) con sede legale in San Giorgio Canavese Via San Giorgio snc, Partita IVA 01485420010, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 15/11/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 13/12/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;
- in data 24/1/2013 si è svolto relativamente all'aspetto viabilità un tavolo tecnico con i Comuni di San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese e Lusigliè presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:
Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento (Foglio n. 15, Mappali 617 e 817) si trova nel Comune di San Giorgio Canavese (TO), Frazione Cortereggio, in Via San Giorgio snc;
- la ditta è iscritta al n. 247/2009 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quinta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 3.000 t/anno e inferiore a 6.000 t/anno di cui al DM 390/98) relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (t)	Q.tà movimentata (t/a)
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	0,5	10
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	5	20
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	600	2.500
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	100	250
5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	50	500
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	50	500
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	R13 R4	150	200
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	0,3	10

Proposta progettuale

- il progetto prevede la modifica delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà massima stoccabile autorizzata	Q.tà massima stoccabile autorizzata	Q.tà ritirata annualmente autorizzata	Q.tà ritirata annualmente a progetto
3.1	600	700	2.500 t/anno	18.000 t/anno di cui 14.400 t/anno in R4
3.2	100	100	250 t/anno	1.000 t/anno di cui 800 t/anno in R4

- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note conservate agli atti:

- nota prot. 2183 del 12/12/2012 del Comune di Lusigliè;
- nota prot. 86787 del 12/12/2012 di SMAT spa;
- nota prot. 1724 del 28/02/2013 del Comune di San Giorgio Canavese (trasmissione documento congiunto dei Comuni di San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese e Lusigliè relativo all'aspetto viabilità);

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quinta classe d'iscrizione, alla terza classe (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 150.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:

Pianificazione Comunale

- ai sensi del vigente P.R.G.C. l'area oggetto dell'intervento è classificata quale "Aree attrezzate per nuovo impianto (IN)";

Vincoli

- l'area non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- il progetto si configura come implementazione quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- è previsto un passaggio dalle attuali 3.990 t/a di movimentazione a 20.240 t/a di movimentazione a progetto;
- viste le dimensioni del capannone e delle superfici scoperte non si evidenziano in generale, almeno dal punto di vista strettamente tecnico, problematiche per ciò che riguarda la potenzialità proposta dell'impianto,
- in ogni caso, visto il notevole incremento rispetto alla situazione in essere, si ritiene che dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio, relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e delle quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area

dell'impianto;

- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/UE sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- a tal proposito si prende atto del certificato n. 333-46/11 Rilasciato da RINA SERVICE s.p.a. attestante che il sistema di gestione per la qualità soddisfa le disposizioni dell'art. 6 del regolamento 333/2011/UE;
- avendo la ditta in deposito un certo quantitativo di rifiuti considerati infiammabili, occorre che venga definita la posizione dell'azienda nei confronti della normativa antincendio di competenza dei Vigili del Fuoco;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione reflui ed acque meteoriche

- è stato approvato in data 15/05/2007 da parte di SMAT s.p.a. il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- considerato che non risultano variazioni rispetto a quanto presentato in sede di presentazione del piano e che dall'insediamento non si originano scarichi di acque reflue industriali, SMAT s.p.a., per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che nulla osta alla proposta presentata;

Emissioni in atmosfera

- l'impianto non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non sono previste operazioni potenziale fonte di emissioni diffuse ed odorigene;

Rumore

- la documentazione presentata risale al 2009; dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, che tenga conto dell'effettiva potenzialità dell'impianto;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- in sede istruttoria il Comune sede dell'opera (San Giorgio Canavese) ed i Comuni contermini (San Giusto Canavese e Lusigliè) hanno evidenziato la necessità di valutare attentamente il possibile impatto negativo sulla viabilità esistente, già molto critica, in relazione all'incremento del traffico pesante indotto dall'intervento proposto;
- con documento congiunto dei tre Comuni è stata fornita un'analisi delle problematiche legate alla viabilità già attualmente presenti nell'area oggetto dell'intervento che di seguito si riportano:
 - Strada di collegamento tra il territorio di San Giusto Canavese ed il territorio di San Giorgio Canavese (Frazione Cortereggio). Con Ordinanza 45 del 02-11-2010 il Comune di San Giusto ha vietato il transito ai veicoli superiori a 3,5 t. nel tratto: Via Libertà, Piazza Municipio e Via Molino (fino al ponte della Malesina: ovvero confine tra San Giusto e San Giorgio). Tale divieto

si è reso necessario per la forte riduzione della carreggiata con presenza di una stretta curva in pieno centro abitato;

- La strada che collega Ciconio con la SP 53 a S.Giorgio vieta il transito ai veicoli con tonnellaggio superiore a 7t;
 - La strada che dal centro di Cortereggi conduce al piazzale della zona industriale è una strada comunale oramai dissestata e con la carreggiata di ridotte dimensioni. Da questo punto la strada comunale prosegue in direzione Nord fino al ponte del Gallo sul T. Malesina. Con Ordinanza n. 18 dell'11 aprile 2011 del Comune di San Giorgio è stato vietato il transito agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; è stato segnalato che il ponte del Gallo è anch'esso di ridotte dimensioni e non in grado di supportare il passaggio di veicoli pesanti;
 - Oltre ponte del Gallo in direzione San Giusto Canavese la sede stradale, di ridotte dimensioni e sterrata, confluisce in altre strade non in grado di supportare il tonnellaggio; in direzione Lusigliè è presente il divieto di transito disposto sempre con Ordinanza n. 18 dell'11 aprile 2011 per gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
 - Strada Intercomunale Lusigliè-Cortereggi (percorso obbligatorio): Strada a bassa percorrenza, utilizzata per lo più da mezzi agricoli e soggetta a continui interventi di manutenzione. Si segnala che durante la stagione autunnale ed invernale o in occasione di fenomeni temporaleschi i canali che costeggiano la strada si riempiono oltre misura e allagano parte del manto stradale e che le banchine sono cedevoli.
- stante la situazione evidenziata dai Comuni, si ritiene che l'incremento della movimentazione annua di circa 5 volte l'attuale e dunque verosimilmente anche un incremento del traffico pesante di tali proporzioni, non sia allo stato attuale compatibile con la situazione in essere;
 - occorre dunque che il proponente, a fronte delle problematiche evidenziate, proponga soluzioni ed alternative (es: percorsi, interventi per interscambio, interventi di manutenzione ecc...) da concordarsi con i Comuni di San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese e Lusigliè;

Ritenuto che:

- dal punto di vista strettamente tecnico, vista la tipologia di attività svolta ed in relazione alle infrastrutture dello stabilimento, la proposta di aumento della potenzialità dell'impianto, si ritiene in generale accoglibile;
- relativamente alle ricadute ambientali sul territorio, in particolare con riferimento all'aspetto viabilità il Comune sede dell'opera ed i Comuni limitrofi hanno evidenziato una situazione viabilistica già molto critica che occorre tenere in considerazione in relazione ad un incremento della movimentazione annua di circa 5 volte rispetto alla situazione attuale;
- la documentazione presentata per la fase di verifica, non approfondendo tali criticità, non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate;
- è indispensabile, al fine di garantire la compatibilità ambientale dell'intervento proposto, intesa come salvaguardia e tutela delle qualità dell'ambiente e della qualità della vita, che tutti gli impatti sia sui sistemi naturali che antropici, vengano adeguatamente individuati proponendo soluzioni ed alternative;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- lo studio di impatto ambientale dovrà necessariamente tenere conto in particolare delle problematiche viabilistiche indicate in precedenza nel presente atto e dovrà contenere soluzioni ed

alternative (es: percorsi, interventi per interscambio, oneri per manutenzione ecc...) preliminarmente concordati con i Comuni di San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese e Lusigliè;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto "*Realizzazione di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4* " presentato dalla società Società Società Buzzi Giorgio (di seguito denominata proponente) con sede legale in San Giorgio Canavese Via San Giorgio snc, Partita IVA 01485420010, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamata nel presente dispositivo;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 06/03/2013

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)